

Sentenza: n. 342 del 23 ottobre 2008

Materia: Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Limiti violati: artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lett. e) Cost.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge Regione Abruzzo 25 giugno 2007 n. 16 recante "Monitoraggio dei depositi di gas e di petrolio liquefatto con capacità commerciale non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive" e legge Regione Abruzzo 1 ottobre 2007 n. 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture"

Esito: non fondatezza delle questioni

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale decide su due distinti ricorsi (n. 38/2007 e n. 48/2007) che coinvolgono questioni almeno in parte connesse.

Con il primo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli. 2, comma 2 e 4, comma 2, della legge della regione Abruzzo n. 16 del 2007: l'uno prevede che i depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia, corredata da documentazione, di inizio di attività per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito, e che, in mancanza della prescritta documentazione, le amministrazioni comunali comunicano all'interessato il divieto di proseguimento dell'attività e la rimozione dei suoi effetti; l'altro detta disposizioni in materia di verifiche e controlli.

L'avvocatura erariale lamenta il contrasto dell'art. 2, comma 2, con gli articoli 3,41, 97 e 117 della Cost. e dell'art. 4, comma 2, con gli art. 3 e 117 della Cost..

Infatti, mentre l'art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 considera l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore ai 13 mc., attività edilizia libera ai fini urbanistici ed edilizi, come tale soggetta a semplice comunicazione di inizio di attività, la legge regionale assoggetterebbe detta installazione a denuncia di inizio di attività, in contrasto anche con il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Inoltre l'ampia documentazione da allegare alla denuncia di inizio di attività, comporterebbe oneri burocratici assai gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparità di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione, dunque, sia dell'art. 3 della Cost., sia dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Cost. e, conseguentemente, di

concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma , lett. e), della Cost..

Infine la disciplina delle verifiche prevista dall'art. 4, comma 2, della l.r. 16/2007, si sovrapporrebbe alla normativa nazionale, che già prevede apposite verifiche periodiche, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, così creando disparità di trattamento nelle diverse realtà regionali.

Con il secondo ricorso (ric. n. 48/2007) il Governo impugna gli articoli 39 e 74 della legge della regione Abruzzo n. 34/2007, per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Costituzione.

L'art. 39, modificando l'art. 2 della legge regionale n. 16/2007, ha sostituito l'obbligo di denuncia di inizio dell'attività di installazione di nuovi depositi di GPL con quello di comunicazione. Esso tuttavia, lascerebbe assolutamente inalterati il numero ed il tipo di dichiarazione e dei documenti che è necessario allegare a tale dichiarazione. L'art. 39, pertanto, se da un lato recepisce il rilievo in merito all'incostituzionalità dell'obbligo di denuncia di inizio di attività, dall'altro non alleggerisce l'onere di produrre una corposa documentazione a corredo della comunicazione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e con l'art. 97 della Cost., il quale prevede che tutta la pubblica amministrazione deve operare in attuazione del principio di buon andamento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Per ciò che concerne l'art. 74 , la Regione Abruzzo, successivamente alla proposizione del ricorso, ha abrogato la suddetta norma , facendo venir meno l'interesse del Governo a proseguire nel ricorso. A seguito della rinuncia dell'Avvocatura generale dello Stato all'impugnativa, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio avente ad oggetto tale disposizione.

La questione avente ad oggetto l'articolo 2, comma 2, della legge 17/2007, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 39 della legge regionale 34/2007, viene giudicata infondata dalla Corte.

La doglianza prospettata dalla difesa erariale si fonderebbe, infatti, su un inesatto presupposto interpretativo. L'incompletezza della documentazione a corredo della comunicazione o il mancato invio della stessa non comporta il divieto per l'interessato di prosecuzione dell'attività, giacché per espressa previsione della legge (comma 3 dell'art. 2), in caso di omessa comunicazione, l'assessorato regionale alla sanità procede d'ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari. Inoltre, ai sensi del novellato art. 2, comma 1, lett. c), il progetto esecutivo con indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto non è più necessario per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc. anche sotto questo aspetto, pertanto, la disciplina regionale si conforma alle linee di semplificazione delle procedure di prevenzione degli incendi relative ai depositi di GPL, dettate con il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 214.

Non fondata, a giudizio della Corte, infine, anche la questione concernente l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 16/2007 che detta disposizioni in materia di verifiche. Secondo la difesa erariale la *“citata norma regionale non tiene adeguatamente conto di quanto disposto dalle normative statali in*

materia, soprattutto in relazione a ciò che è stato stabilito dal decreto ministeriale 29 agosto 1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche sovrapponendosi alla normativa nazionale che già prevede apposite verifiche periodiche”.

Ad avviso della Corte la disposizione impugnata non deroga alle norme tecniche previste dalla disciplina statale bensì mira a rendere effettiva l'esecuzione delle prescritte verifiche demandando alle Asl competenti il compito di controllare tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive e, ove il controllo manifesti carenze o difetti di funzionalità, di emanare opportune misure conformative o inibitorie.